

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4594 del 23/08/2024
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con linea elettrica aerea kV 5,2 in cavo elicorde autoportante con fune d'acciaio e con linea di fibra ottica integrata, per attraversamento del torrente Idice in Comune di Argenta (FE). Proc. Cod. FE22T0036 Richiedente: Consorzio della Bonifica Renana
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4776 del 22/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre AGOSTO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con linea elettrica aerea kV 5,2 in cavo elicorde autoportante con fune d'acciaio e con linea di fibra ottica integrata, per attraversamento del torrente Idice in Comune di Argenta (FE).

Proc. Cod. FE22T0036

Richiedente: Consorzio della Bonifica Renana

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

– la Delibera del Direttore Generale DEL-2024-65 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

– la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/09/2022 registrata al PG/2022/155739 del 23/09/2022 con cui la sig.ra Dallabetta Francesca, c.f. DLLFNC62D66L378I, nella qualità di rappresentante legale del Consorzio della Bonifica Renana, c.f. / P.Iva 91313990375 con sede legale nel Comune di Bologna (BO), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con linea elettrica aerea kV 5,2 in cavo elicorde autoportante con fune d'acciaio e con linea di fibra ottica integrata, per attraversamento del torrente Idice, individuata al foglio 143 parte particelle 78, 60, 33, 65, 66, 28 e 59 del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 335 del 09/11/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060001 - "Valli di

Argenta”;

PRESO ATTO dell’assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4413 del 24/11/2022 conservato in atti al prot. PG/2022/194392 del 25/11/2022);

– Ente Parco del Delta del Po (Nullaosta del 15/07/2022 PG/2022/155739 del 23/09/2022);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Consorzio della bonifica Renana, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 173/2014 a seguito di specifica richiesta pervenuta e registrata in atti al PG/2024/110031 del 14/06/2024;

RITENUTO di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 22/08/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 28/06/2024 tramite PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Renana, c.f. / P.Iva 91313990375 con sede legale nel Comune di Bologna (BO), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l’occupazione di area del

demanio idrico del corso d'acqua torrente Idice, nel Comune di Argenta (FE), catastalmente identificata al fg. n. 143, parte dei mappali n. 78, 60, 33, 65, 66, 28 e 59, (mappali demaniali) per attraversamento del torrente Idice con linea elettrica aerea kV 5,2 in cavo elicorde autoportante con fune d'acciaio e con linea di fibra ottica integrata, codice pratica FE22T0036;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/07/2024 (PG/2024/131750 del 18/07/2024);
4. di esentare il Consorzio della Bonifica Renana, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 173/2014;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 22/08/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 28/06/2024 tramite PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Consorzio della Bonifica Renana, c.f. / P.Iva 91313990375 (cod. pratica FE22T0036).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Idice, individuata al fg 143 parte dei mappali 78, 60, 33, 65, 66, 28 e 59 del Comune di Argenta (FE) (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad attraversamento con linea elettrica earea kV 5,2 in cavo elicorde autoportante con fune d'acciaio e con linea di fibra ottica integrata.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 173/2014.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0036;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

E DA ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4413 del 24/11/2022 in atti al prot. PG/2022/194392 del 25/11/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio -sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna:

“1. I lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della autorizzazione ed avere una durata non superiore a tre anni;

2. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati;

3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e di fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione, nonché il nominativo del Direttore dei lavori, dovranno essere comunicati con congruo anticipo al Settore scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;

4. L'inizio di tutti i lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovrà essere preventivamente comunicato al Settore agricoltura, caccia e pesca - ambiti Bologna e Ferrara per l'espletamento delle loro competenze, che potrà prescrivere eventuali adempimenti da eseguire, a spese della Ditta autorizzata, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;

5. Tutte le lavorazioni in alveo che verranno effettuate dovranno essere realizzate senza ridurre le sezioni del corso d'acqua avendo cura in particolare di garantire la stabilità delle sponde;

6. Durante i lavori dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di

piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;

7. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e le eventuali opere provvisorie (piste, rampe, ecc.) che si dovessero eseguire per accedere alle aree di interesse dovranno essere dismesse;

8. Variazioni in corso d'opera dovranno essere comunicate allo scrivente Ufficio che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;

9. Eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione o a terzi saranno a totale carico della Ditta in indirizzo;

10. La presente autorizzazione, riferita esclusivamente al tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, è rilasciata unicamente nei riguardi idraulici, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata, a tutti gli effetti, alle vigenti disposizioni di polizia idraulica;

11. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui corsi d'acqua dovuti all'opera assentita (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente;

12. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

13. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, ad esclusione degli interventi di progetto autorizzati;

14. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Ufficio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

15. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore scrivente;

16. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico

esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente dalle opere autorizzate;

17. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2022/00217 del 15/07/2022 rilasciato dall'Ente Parco del Delta del Po:

“- le lavorazioni che riguardano aree esterne alle aree di stretta pertinenza di edifici ospitanti impianti (idrovari Saiarino, Valle Santa, Due Luci), dovranno svolgersi al di fuori del periodo riproduttivo fauna selvatica prescrizione 15 marzo-15 luglio di ogni annualità (comprensivamente di eventuali attività preparatorie e di disallestimento dei cantieri – es effettuazione sfalci sotto l'area di servitù delle linee elettriche sulle quali si andrà ad intervenire per sostituzione cavi o interramento);

- le porzioni di intervento che riguardano gli interni degli edifici – adeguamenti impiantistici – e che non hanno conseguenze sulla gestione idraulica – presenza di acqua in bacini e canali - potranno svolgersi anche in periodo riproduttivo fauna selvatica.

- l'interramento di linee elettriche nei tratti indicati, potrà svolgersi anche in periodo riproduttivo fauna selvatica solo a condizione che sia le linee interessate che i cantieri per la loro realizzazione, siano collocati esclusivamente sul sedime di strade carrabili esistenti o in aree di stretta pertinenza degli impianti idrovori;

- si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;

- dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione

dei lavori;

- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate;

- si dovrà provvedere al ripristino dello stato di luoghi interessati dagli interventi (in caso di scavo e posa di cavi dovrà essere ricomposto il suolo).

- dovranno essere previste misure di emergenza in caso di verificarsi di incidenti che causino la dispersione di sostanze inquinanti.

- gli interventi dovranno essere realizzati in modo da non danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva limitrofa alle aree di intervento.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito

dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.